



COMUNITÀ VALSUGANA E TESINO
PROVINCIA DI TRENTO

Decreto del Presidente della Comunità
n. 8

OGGETTO: Fondo strategico territoriale di cui all'articolo 9, comma 2 quinquies, della L.P. 3/2006 e ss.mm.ii. - Opere previste dal punto 2 b) dell'allegato 1) alla deliberazione Giunta Provinciale n.1234 del 22 luglio 2016 - Seconda Classe di azioni - Progetti di Sviluppo Locale.
Comuni di CASTELNUOVO (capofila) e SCURELLE - "Realizzazione di un impianto sportivo all'aperto "Motopark" in corrispondenza delle pp.ffa. 756/7-756/8-757/2-757/3 C.C. Castelnuovo in loc. Mesole - I° stralcio"- Proroga termine di rendicontazione.

L'anno duemilaventiquattro addì **uno** del mese di **febbraio** alle ore **09:00** nella sede della Comunità Valsugana e Tesino in Piazzetta Ceschi 1 a Borgo Valsugana, il sig. Enrico Galvan, nella sua qualità di Presidente della Comunità Valsugana e Tesino, nominato con provvedimento del Consiglio dei Sindaci n. 1 dd. 16.08.2022, in esecuzione quest'ultimo dell'art. 6, comma 2, della L.P. 7/2022, con l'assistenza del Segretario generale della Comunità, Sonia Biscaro,

EMANA

il seguente decreto.

OGGETTO: Fondo strategico territoriale di cui all'articolo 9, comma 2 quinquies, della L.P. 3/2006 e ss.mm.ii. – Opere previste dal punto 2 b) dell'allegato 1) alla deliberazione Giunta Provinciale n.1234 del 22 luglio 2016 – Seconda Classe di azioni – Progetti di Sviluppo Locale.
Comuni di CASTELNUOVO (capofila) e SCURELLE – *“Realizzazione di un impianto sportivo all'aperto “Motopark” in corrispondenza delle pp.ffa. 756/7-756/8-757/2-757/3 C.C. Castelnuovo in loc. Mesole – I° stralcio”*- Proroga termine di rendicontazione.

IL PRESIDENTE

Vista la deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 1 dd. 16.08.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, di nomina del Presidente della Comunità Valsugana e Tesino.

Premesso che:

Ai sensi del comma 2 quinquies dell'articolo 9 della Legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 e ss.mm.ii., è istituito un *Fondo presso le Comunità* - di seguito definito FONDO STRATEGICO TERRITORIALE - *alimentato da risorse provinciali in materia di finanza locale e da risorse comunali* per la promozione dello sviluppo locale attraverso due Classi di azioni congiunte, Adeguamento della qualità/quantità dei servizi e Progetti di Sviluppo Locale.

Con delibera della Giunta provinciale n. 1234 del 22/07/2016 *“Fondo strategico territoriale di cui all'articolo 9, comma 2 quinquies della L.P. 3/2006 e ss.mm.ii - Riparto tra le Comunità e modalità di utilizzo”* sono stati approvati i criteri e le modalità gestionali del Fondo Strategico Territoriale stabilendo che lo stesso fosse suddiviso in due Classi di azioni : la 1^a Classe, disciplinata dal p.to 2a dell'Allegato 1, promuove con risorse conferite dai Comuni opere per *“Adeguamento della qualità/quantità dei servizi”* mentre la 2^a Classe, disciplinata dal p.to 2b dell'Allegato 1, promuove con risorse attribuite dal bilancio provinciale opere per *“Progetti di sviluppo locale”*.

La succitata delibera assegna alla Comunità Valsugana e Tesino, quale riparto territoriale, Euro 3.478.371,55 per progetti di sviluppo locale.

Con provvedimento di Giunta provinciale n. 2310 del 16/12/2016 *“Modifiche alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 1234 di data 22 luglio 2016: proroga termine approvazione schemi accordo di programma e definitiva concessione della risorse assegnate”* vengono definitivamente concesse le risorse stabilite nella precedente deliberazione dando contestualmente atto che le stesse *“devono essere finalizzate ad investimenti con vita utile di almeno dieci anni”*.

Con Delibera del Consiglio di Comunità n. 21 del 27 luglio 2017 e Decreto del Presidente di Comunità n. 4 del 27 ottobre 2017 avente ad oggetto *“Fondo Strategico territoriale di cui all'art.9 comma 2 quinquies della L.P. n. 3/2006 e ss.mm.ii.. Seconda Classe di Azioni -Progetti di Sviluppo locale. Accordo di programma ex art. 65 D.P. Reg. 01/02/2005, n. 3/L e ss.mm.ii.”* è stato approvato l'Accordo di programma contenente le opere oggetto del Fondo Strategico Territoriale 2^a Classe di azioni, gli importi previsti e gli adempimenti delle amministrazioni coinvolte. L'Accordo di programma è stato pubblicato sul B.U.R. n. 44 del 31/10/2017.

Con deliberazione n. 196/2017 il Comitato Esecutivo della Comunità ha approvato le *“Modalità di attuazione dell'accordo di Programma per lo sviluppo locale e la coesione territoriale”* fissando le procedure amministrative relative alle fasi di ammissione, concessione e rendicontazione delle opere nonché i termini vincolanti di natura finanziaria per accedere al fondo. Con successiva delibera di Comitato esecutivo n. 81 del 21/05/2020 sono stati aggiornati i criteri attuativi del Fondo e semplificati i termini assegnati, in particolare il termine finale, che da termine fine lavori con termine di rendicontazione viene unificato in un'unica scadenza corrispondente alla data di rendicontazione.

Con l'art. 2 della L.P. 6 luglio 2022, n. 7 è stato abrogato il comma 2 quinquies dell'art. 9 della L.P. 3/2006 prevedendo transitoriamente, all'art. 13, che: "Gli accordi di programma sottoscritti ai sensi dell'articolo 9, comma 2 quinquies, della legge provinciale n. 3 del 2006 nel testo vigente prima della data di entrata in vigore di questa legge, mantengono la loro efficacia fino alla loro naturale scadenza. I predetti accordi possono essere assunti quali atto di programmazione della comunità anche modificandone i contenuti con deliberazione del Consiglio dei sindaci nel rispetto dei criteri e delle modalità definiti dalla Giunta provinciale d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali."

Con delibera della Giunta provinciale n. 496 dd. 24 marzo 2023 sono stati approvati criteri e modalità per l'assunzione di atti di programmazione delle Comunità in sostituzione degli accordi di programma in materia di Fondo strategico territoriale.

Con decreto del Presidente della Comunità Valsugana e Tesino n. 178 dd. 16.11.2023 avente ad oggetto "Fondo strategico territoriale: atto di indirizzo finalizzato all'aggiornamento del nuovo atto di programmazione, in attuazione dell'art. 13 della Legge Provinciale 6 luglio 2022, n. 7 e della deliberazione della Giunta provinciale n. 496 dd. 24 marzo 2023, in sostituzione dell'Accordo di Programma" è stata data disposizione alle responsabili del Settore ambiente ed edilizia abitativa e del Settore finanziario di elaborare una nuova proposta di Atto di programmazione, in sostituzione dell'Accordo di programma approvato con Delibera del Consiglio di Comunità n. 21 del 27 luglio 2017 e ss.mm..

Con deliberazione del Consiglio dei Sindaci della Comunità Valsugana e Tesino n. 32 dd. 23.11.2023 è stata approvata la modifica dell'atto di programmazione in attuazione dell'art. 13 della Legge Provinciale 6 luglio 2022, n. 7 e della deliberazione della Giunta provinciale n. 496 dd. 24 marzo 2023.

Con decreto del Presidente della Comunità n. 70 di data 6 dicembre 2022 è stata disposta la concessione amministrativa ai Comuni di CASTELNUOVO (capofila) e SCURELLE del contributo di Euro 114.374,16 per la realizzazione dell'opera "Realizzazione di un impianto sportivo all'aperto "Motopark" in corrispondenza delle pp.ff. 756/7-756/8-757/2-757/3 C.C. Castelnuovo in loc. Mesole – 1° stralcio", fissando contestualmente i termini previsti dalle Disposizioni attuative. Con determina del Responsabile del Settore Ambiente ed Edilizia abitativa n. 27 del 23/01/2023, sono stati disposti la quantificazione e l'impegno del finanziamento a carico del bilancio della Comunità.

Con nota del 25/01/2024 prot. 1300 il Comune di Castelnuovo ha comunicato che con determinazione del Responsabile del Servizio lavori pubblici n. 14 dd 13/06/2023 i lavori sono stati affidati alla ditta Tomio Giampaolo srl , entro il termine fissato al 06/12/2023.

Per quanto attiene il termine per la presentazione della rendicontazione, lo stesso è stato fissato al 31/01/2024 dalla delibera di Comitato esecutivo n. 81/2020.

Il comune di Castelnuovo, con nota del 29/12/2023, ha chiesto la proroga del termine previsto per la rendicontazione al 31/12/2024 adducendo le seguenti motivazioni a supporto della maggior tempistica richiesta:

- *"ritardo nell'esecuzione delle lavorazioni in quanto a seguito delle operazioni di pulizia dell'area, con la creazione mediante mezzo d'opera di una prima pista di accesso all'area di intervento, si è potuto accedere fisicamente al sito, normalmente inaccessibile in quanto ricoperto da una fitta vegetazione; ed è emerso come il sito presenti al di sotto del sottobosco una conformazione morfologica davvero ostica e problematica data dalla presenza diffusa di trovanti che creano delle buche enormi tra le quali proliferano gli arbusti;"*
- *"la necessità di redigere ed approvare una variante per garantire la funzionalità dei lavori, in quanto le lavorazioni previste progettualmente risultano sottostimate in termini di impiego di mezzi e manodopera, nonché per la necessità di realizzare una vera e propria pista con idonea larghezza per poter creare delle livellette finalizzate alla posa della recinzione nella zona posta alla base della rampa della ex discarica, che presenta trovanti di enormi dimensioni che rendevano impossibile*

posizionare la recinzione senza la loro asportazione. Inoltre non sarà possibile rispettare il tracciato progettuale in quando in alcuni punti l'area diviene completamente inaccessibile a qualsiasi mezzo speciale. ”.

Visti i Criteri attuativi fissati dal Comitato Esecutivo con deliberazione n. 81/2020 *“Il beneficiario del finanziamento può richiedere la proroga del termine in parola per fatti oggettivamente non imputabili allo stesso per un periodo discrezionale consono alle proprie esigenze. Dopo la prima proroga sono concedibili ulteriori proroghe, per un periodo complessivo massimo di 1 (un) anno. La richiesta va inoltra entro la scadenza originariamente fissata ed eventualmente già prorogata”.*

In considerazione di quanto sopra, si ritiene che la richiesta possa essere accolta e si dà atto che il nuovo termine è fissato al 31/12/2024, ulteriormente prorogabile di massimo 12 mesi complessivi.

Richiamati gli atti in premessa citati;

- Vista la L.P. 3/2006, come da ultimo modificata dalla L.P. n. 7 di data 06 luglio 2022;
- Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1234 del 22 luglio 2016 - Opere previste dal punto 2 b) dell'allegato 1)

Visti inoltre:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- la L.P. n. 18/2015 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell’ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. (disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli artt. 1 e 2 della L. n. 42/2009);
- la Legge Regionale 03 maggio 2018, n. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" e ss.mm.;
- la L.P. 16.06.2006 n. 3, così come da ultimo modificata dalla L.P. 06.07.2022 n. 7;
- Il Regolamento di attuazione dell’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L e s.m., per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- lo Statuto della Comunità Valsugana e Tesino, per quanto compatibile con la L.P. n. 3/2006 e ss.mm.;
- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione n. 31 del Consiglio di Comunità del 28.12.2017;
- il “Codice di comportamento dei dipendenti della Comunità Valsugana e Tesino”, adottato con decreto del Presidente n. 81 di data 27 dicembre 2022;
- il decreto del Commissario n. 3 dd. 11.01.2022, con il quale è stato individuato il gestore delle segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio nella figura del Segretario Generale dell’Ente;
- il decreto del Commissario n. 15 dd. 25.01.2022, con il quale è stato adottato l’“Atto organizzativo per la disciplina delle modalità operative per l’effettuazione e la comunicazione di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo”;
- la deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 35 dd. 20.12.2023, ad oggetto: “Approvazione del D.U.P. 2024-2026, del Bilancio di previsione finanziario 2024-2026, della Nota integrativa al bilancio e del Piano degli indicatori e dei risultati attesi del bilancio (Bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011).”;
- il decreto del Presidente n. 199 dd. 22.12.2023, ad oggetto: “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 – P.E.G. parte finanziaria”;
- il decreto del Presidente n. 109 di data 27/07/2023, avente ad oggetto “Art. 6 del D.L. 09.06.2021 n. 80, convertito dalla L. 06.08.2021 n. 113, e art. 4 della L.R. 20.12.2021 n. 7. Approvazione del “Piano integrato di attività e organizzazione” 2023-2025 della Comunità Valsugana e Tesino”;
- il decreto del Presidente n. 1 di data 18/08/2022, con il quale sono stati nominati i Responsabili di Settore della Comunità Valsugana e Tesino;

Dato atto che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in capo ai responsabili dell'istruttoria di questo provvedimento ai sensi dell'articolo 7 del Codice di comportamento dei dipendenti della Comunità.

Preso atto del parere di regolarità tecnica di cui all'art. 185, comma 1, del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale 03 maggio 2018, n. 2 e s.m., espresso in forma digitale ed allegato al presente provvedimento;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e che pertanto non necessita il parere di regolarità contabile;

Atteso che l'adozione del presente provvedimento rientra nelle competenze del Presidente;

DECRETA

1. di accogliere la richiesta presentata dal comune di CASTELNUOVO e di concedere al comune medesimo la proroga per la rendicontazione dei lavori di *“Realizzazione di un impianto sportivo all'aperto “Motopark” in corrispondenza delle pp. ff. 756/7-756/8-757/2-757/3 C.C. Castelnuovo in loc. Mesole – 1° stralcio”*, per le motivazioni meglio espresse in premessa, e di fissare il nuovo termine al 31 dicembre 2024;
2. di dare atto che il nuovo termine è ulteriormente prorogabile di complessivi 12 mesi secondo le modalità fissate dai criteri Attuativi delibera di Comitato esecutivo n. 81/2020;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23 e ss.mm. e ii., sono ammessi i seguenti ricorsi:

- *ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 02/07/2010, n. 104;*
- *ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, per motivi di legittimità, ai sensi degli artt. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.*

Data lettura del presente decreto, viene approvato e sottoscritto.

<p>Il Presidente <i>Enrico Galvan</i></p>		<p>il Segretario Generale <i>Sonia Biscaro</i></p>
---	---	--

Alla presente sono uniti:

- parere di regolarità tecnica
- attestazione di pubblicazione e esecutività

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.